

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO N. 224.  
DISCIPLINA DEL PARERE OBBLIGATORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI.

Proposta dei Consiglieri Marrone ed Ambrogio.

Premesso che il regolamento del Decentramento n. 224 - approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 13 maggio 1996 (mecc. 9600980/49) e 27 giugno 1996 (mecc. 9604113/49) esecutive dal 23 luglio 1996, modificato dalle deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (mecc. 9606025/49), esecutiva dal 15 novembre 1996, e 12 aprile 2006 (mecc. 2006 01389/002), esecutiva dal 29 aprile 2006 - all'articolo 43 "Attività Consultiva" prevede che i Consigli Circoscrizionali esprimano parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione concernenti:

- a) le deliberazioni di revisione dello Statuto;
- b) gli schemi di bilancio preventivo, annuali e pluriennali, il Programma annuale dell'Amministrazione ed il Programma annuale delle Opere pubbliche, predisposti dalla Giunta Comunale;
- c) gli atti che stabiliscono o variano i criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi;
- d) gli atti previsti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale per la formazione e approvazione del piano regolatore; l'atto di adozione delle varianti al piano, dei piani esecutivi e dei piani pluriennali, nonché l'atto di approvazione delle convenzioni urbanistiche di particolare rilievo;
- e) i regolamenti comunali e le loro variazioni;
- f) gli atti intesi a modificare le destinazioni d'uso degli immobili di proprietà comunale o di cui vi sia titolarità di gestione attiva e/o passiva da parte della Civica Amministrazione esistenti nel territorio della propria Circoscrizione;
- g) i progetti preliminari di opere pubbliche di interesse circoscrizionale.

Considerato che in merito alle proposte di deliberazione relative alle materie sopraelencate, l'Assemblea dei Presidenti viene informata dell'avvio dell'istruttoria dell'atto a cura della struttura centrale competente per materia e può richiedere notizie, incontri e documentazioni in merito.

Constatato che in base all'articolo 43 comma 3 "Al termine della fase istruttoria, le proposte definitive di deliberazione concernenti le materie di cui al comma 1 e per cui non si ravvisi carenza di interesse diretto circoscrizionale sono trasmesse dalla struttura centrale competente alle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere formale e sono contestualmente trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari".

Constatato inoltre che in base all'articolo 44 del suddetto regolamento il Consiglio Circoscrizionale deve esprimere il proprio parere nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. "Solo per gravi motivi o in casi di estrema urgenza, in accordo con l'Assemblea dei Presidenti, che si pronuncia a maggioranza dei presenti, è possibile fissare un termine diverso, comunque non inferiore a 10 giorni per l'espressione del parere da parte del Consiglio Circoscrizionale qualora lo richiedano:

- il Presidente del Consiglio Comunale su conforme parere della Conferenza dei Capigruppo del Comune per atti deliberativi di competenza del Consiglio Comunale;
- il Sindaco, informata la Conferenza dei Capigruppo del Comune, per atti di competenza della Giunta Comunale".

Rilevato che in base all'articolo 44 comma 4 "I pareri espressi dai Consigli Circoscrizionali devono costituire parte integrante, quali allegati, dei provvedimenti deliberativi nei quali devono essere adeguatamente motivate le difformità, adottati dalla Giunta o dal Consiglio".

Evidenziato che in diverse occasioni, su proposte di deliberazioni per cui, in base agli articoli sopra richiamati, erano stati richiesti i pareri - definiti "obbligatori" dal Regolamento del Decentramento n. 224 - delle Circoscrizioni, il Consiglio abbia votato deliberazioni sprovviste della totalità dei pareri Circoscrizionali.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione verrà inviata alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

sfavorevole sulla regolarità tecnica, come da parere allegato (all. 1 - n. );

Con voti.....

## D E L I B E R A

- 1) di modificare l'articolo 44 del Regolamento del Decentramento n. 224 aggiungendo il seguente comma 6:

"Il parere obbligatorio del Consiglio Circoscrizionale non pervenuto entro i termini previsti dai commi 1) e 2) si presumerà 'non favorevole'".

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

F.to: Maurizio Marrone  
Paola Ambrogio

Parere di regolarità tecnica sfavorevole coma da allegato 1

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Dott. Giuseppe Ferrari

---